

## **DANNI PATRIMONIALI E RIPRAZIONE DEL VEICOLO A CARICO DEL DANNEGGIANTE. IL NUOVO ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

In caso di sinistro stradale, come sappiamo, accanto ai danni non patrimoniali alla persona, si devono risarcire anche i **danni patrimoniali**.

Sinistri come un tamponamento o uno scontro tra veicoli provocano, infatti, danni patrimoniali a beni giuridici – i veicoli – che devono essere risarciti al proprietario del veicolo medesimo.

Tali danni, per l'art. 2056 del codice civile, vanno risarciti dal danneggiante secondo i criteri stabiliti dagli artt. 1223, 1226 e 1227 del codice civile, richiamati, per l'appunto, dall'art. 2056.

Si parla, perciò, di **risarcimento per equivalente**, quando il danneggiante è tenuto a risarcire – secondo i criteri della perdita subita e del mancato guadagno (art. 1223 codice civile) – gli esborsi sopportati e le mancate entrate che l'illecito civile ha prodotto nella sfera del danneggiato.

Facciamo due casi:

– il proprietario di un veicolo tamponato ha diritto a vedersi risarcite le spese affrontate per la riparazione della vettura;

– il proprietario di un veicolo tamponato, ad esempio, svolge la professione di agente di commercio, per cui adopera normalmente il veicolo per raggiungere i clienti sparsi nella zona in cui opera e, a causa del sinistro, ha dovuto affittare una macchina sostitutiva per il periodo in cui il veicolo è rimasto in riparazione dal carrozziere; egli avrà diritto a vedersi rimborsate anche queste ultime spese.

Tuttavia, accanto al risarcimento c.d. “per equivalente”, l'art. 2058 del codice civile prevede un modello risarcitorio alternativo al **risarcimento in forma specifica**.

Il danneggiato, alternativamente, può chiedere che il veicolo venga fatto riparare direttamente a spese del danneggiante, sempre che – aggiunge l'art. 2058, comma 2, codice civile – questa forma alternativa di risarcimento non sia **eccessivamente onerosa** per il danneggiante; nel qual caso il giudice può stabilire che il risarcimento avvenga solo “per equivalente” (art. 2058, comma 2, codice civile).

Pertanto, il danneggiato, se il risarcimento in forma specifica è eccessivamente oneroso, potrà decidere di rottamare il veicolo, ottenendo il risarcimento per equivalente del danno, cioè per un importo non superiore al valore di mercato del veicolo danneggiato.

Infatti, in questa materia i giudici da tempo affermano che è “eccessivamente oneroso” il risarcimento in forma specifica quando il costo della riparazione superi notevolmente il valore di mercato del veicolo: il risarcimento in forma specifica va escluso – e troverà applicazione il solo risarcimento “per equivalente” – quando è troppo oneroso per il danneggiante (v. Corte di Cassazione 21.11.2017, n. 27546)

È il caso, ad esempio, in cui per riparare il veicolo danneggiato è necessario reperire un componente difficile da trovare se non ad un costo elevatissimo rispetto al valore del danno effettivamente arrecato.

Se il risarcimento in forma specifica fosse ammissibile anche quando troppo oneroso per il danneggiante, il danneggiato finirebbe per ottenere un ingiusto profitto dal danno (arricchimento ingiustificato): il danneggiante sarebbe costretto a pagare importi superiori al valore effettivo del danno.

Senonché, una recentissima decisione della Corte di Cassazione (**Corte di Cassazione, ordinanza, 20.04.2023, n. 10686**), ha mutato orientamento.

Nello specifico caso esaminato dai giudici, il danneggiato aveva chiesto un risarcimento in forma specifica; questo risarcimento, però, comportava una spesa pari al doppio del valore del veicolo.

I giudici hanno affermato che ai fini del risarcimento in forma specifica occorre considerare sempre l'interesse e la specifica esigenza del danneggiato a vedere comunque riparato il veicolo a spese del danneggiante. Ciò si verifica, ad esempio, perché al proprietario del veicolo danneggiato – sono parole dei giudici nella sentenza – “risulta più agevole la guida di un mezzo cui è abituato o perché vi sono difficoltà di reperirne uno con caratteristiche simili sul mercato o perché vuole sottrarsi ai tempi della ricerca di un veicolo equipollente e ai rischi di un usato che potrebbe rivelarsi non affidabile”.

Per questa recente decisione la verifica dell'eccessiva onerosità non può basarsi – come si era ritenuto – esclusivamente sull'entità dei costi che la riparazione comporterebbe; occorre, invece verificare, se la reintegrazione in forma specifica (riparazione) comporti o meno un ingiustificato vantaggio – un arricchimento – per il danneggiato, tale da eccedere notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato.

In altre parole, il criterio del risarcimento per equivalente del veicolo danneggiato va sempre ammesso, purché ciò – per effetto della riparazione effettuata dal danneggiante – non ne comporti un aumento di valore.

Alla luce di questa nuova interpretazione fornita dai giudici, il risarcimento in forma specifica di un veicolo danneggiato non va escluso quando, stando al valore commerciale dei veicoli risultante dalle quotazioni dell'usato, risulti semplicemente antieconomico ripararlo, con preferenza per la rottamazione ed per il risarcimento per equivalente, ma solo quando, riparandolo, si abbia un ingiustificato aumento di valore del veicolo.

Seguendo l'orientamento consolidato, le compagnie di assicurazioni hanno sempre spinto i propri assicurati a preferire il risarcimento per equivalente e la rottamazione dei veicoli, quando il costo

delle riparazioni superi il valore commerciale della vettura, piuttosto che sostenere antieconomiche riparazioni.

Con il nuovo orientamento, invece, la scelta se riparare o rottamare il veicolo danneggiato spetterà al proprietario del veicolo sinistrato: spetterà a lui se procedere alla rottamazione del mezzo oppure alla riparazione, nonostante questa abbia un costo superiore al valore commerciale del mezzo.

Per imporre alle compagnie la scelta della riparazione, anche quando antieconomica secondo quanto stabilito dalla Cassazione, occorrono professionisti in grado di negoziare le modalità del risarcimento.

IFORTUNISTICA A MATO, con il suo gruppo di esperti, periti e consulenti è in grado di assicurare questi risultati riconosciuti dai giudici della Cassazione